

**Audizione Camera dei Deputati  
VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione  
8 aprile 2019**

**Il rapporto di lavoro sportivo**

L'interesse di questa Organizzazione Sindacale in merito al Disegno di legge numero 1603-bis,, "Interventi in materia di sport", si concentra soprattutto nell'art.4 "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo".

Secondo i dati del CONI quasi 15 milioni di cittadini nel nostro paese praticano una o più discipline sportive. Le attività lavorative nel settore sportivo non rivestono pertanto ruoli residuali nel panorama del lavoro in genere. Con il passare del tempo, e a fronte di una sempre crescente richiesta di specializzazione e qualificazione, sono diventate in tutto e per tutto un lavoro, spesso molto professionalizzato, ma poco riconosciuto e tutelato.

Lo sport rappresenta l'1,7% del PIL nazionale, e il 4% se si considera anche l'indotto; è realistico quindi ritenere che le persone che lavorano nello sport possano essere oltre un milione, ma da dati elaborati dal CONI ci consegnano circa 117.000 occupati riconosciuti come lavoratori. Dai dati in possesso delle parti sociali risulta che solamente 10.000 lavoratori sono riconosciuti dipendenti e pertanto applicano il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dello sport sottoscritto dalle parti sociali, Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e da ASC Confcommercio in rappresentanza dei datori di lavoro.

Conveniamo nella dichiarazione di principio di cui al comma 1 del Ddl quando recita di "garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e non discriminazione nel lavoro sportivo...", ma una serie di norme che si sono intrecciate tra loro hanno creato una particolare situazione di esclusione dai diritti per chi lavora in questo settore:

- l'art. 2 comma 2 d.lgs. 81/2015 che conferma nel settore sportivo dilettantistico la possibilità di utilizzare co.co.co.;
- il testo unico delle imposte sui redditi che all'art.67 lettera m. considera redditi diversi l'applicazione dei rimborsi spese forfettari per tutti i soggetti, che perseguono finalità sportive dilettantistiche, inserendo in tale norma anche i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- l'art. 37, comma 1, lett. d) della legge 342/2000 che considera i rimborsi spese, i premi ed i compensi per attività sportiva dilettantistica fra i cosiddetti redditi diversi, quindi non assimilati ai redditi da lavoro dipendente ed esclusi dall'imposizione fiscale (sino alla soglia oggi di 10.000euro);

- l'art. 90, comma 3, della legge 289/2002 che ha fatto rientrare fra i redditi diversi (con conseguente agevolazione fiscale) anche i compensi percepiti da lavoratori dell'area amministrativo-gestionale (attività di segreteria, raccolta iscrizioni, tenuta cassa, ecc.) impegnati con rapporti di co.co.co. di natura non professionale.

L'insieme di queste norme, nei termini sopra descritti determina il mancato assoggettamento dei compensi all'obbligo sia assicurativo presso l'INAIL (nota Inail 126/03), sia contributivo previdenziale presso l'ex Enpals (Circolare Enpals 13/2006) che per l'Inps nella Gestione separata (circolare Inps 32/2001): quindi per questi lavoratori, niente pensione, né prestazioni di tutela su malattia, maternità o infortunio.

Unico obbligo previsto per le associazioni e società sportive è quello della registrazione sul libro unico del lavoro e della comunicazione preventiva al Centro per l'impiego (Interpello ministero del Lavoro 22/2010). Una circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 1/12/2016 indica nelle federazioni sportive addirittura la competenza per determinare le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Tutte queste norme hanno determinato una condizione di poca chiarezza e poca trasparenza. Ogni intervento sul versante della disciplina sportiva si è sempre caratterizzato solo e unicamente con risposte di natura fiscale creando una non regolamentazione del rapporto di lavoro con un sistema poco trasparente che lascia tutti nella condizione di trovarsi davanti a possibili contenziosi.

Ricordiamo che il 22 dicembre 2015 le OO.SS di categoria hanno sottoscritto con A.S.C. un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per tutto il settore, che individua e classifica le mansioni sia per gli operatori e i tecnici sportivi compresi tutti quelli che si occupano dell'area tecnica della gestione sportiva e sanitaria, sia per gli operatori di gestione e servizi complementari, sia per tutti quelli che operano nei servizi amministrativi organizzativi e gestionali.

L'8 febbraio 2017, in ottemperanza al dettato contrattuale, è nato EBISPORT l'ente bilaterale dello sport, che fra i suoi compiti ha quello di "elaborare approfondimenti sullo stato del settore, al fine di individuare azioni a favore dell'incremento occupazionale qualitativo e quantitativo dello sviluppo delle imprese".

Riteniamo pertanto che la "specificità del rapporto di lavoro sportivo", di cui al punto 1.b) del Ddl, sia stata colta nel CCNL citato; peraltro, in queste settimane vede le controparti confrontarsi al fine del suo rinnovo. Va da sé che dalla disciplina contrattuale, unitamente ai minimi contrattuali contrattati tra le parti, ne deriva la relativa disciplina in materia fiscale e contributiva, propria dei lavoratori dipendenti, quali essi sono, o dovrebbero essere.

Semmai, l'applicazione delle norme relative al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza 81/2008, a nostro avviso, ancora risulta male applicata, in quanto le cosiddette "collaborazioni", ai quali non si applica il TUSL citato, superano di gran lunga i rapporti di lavoro, in una proporzione da noi stimata che va oltre 1 a 10, un rapporto di lavoro ogni dieci/ dodici collaborazioni.

Sul tema delle "collaborazioni" è riservata la parte di delega al Governo anche di cui al punto 1.e) del Ddl, dove cita la "disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". Sul punto riteniamo doverosa un'attenzione particolare, al fine di non generare ulteriori rapporti di lavoro mascherati da collaborazioni; anzi la nuova norma dovrebbe intervenire sulle norme già esistenti che, se non applicate correttamente, come spesso succede, consentono alle associazioni sportive dilettantistiche di retribuire i lavoratori attraverso rimborsi, senza l'applicazione della normativa fiscale e contributiva, e senza l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

Tali norme, peraltro, sono state modificate di recente, come sopra citato, in maniera estensiva a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, aggravando il problema dell'evasione contrattuale, togliendo così al lavoratore sportivo le garanzie contrattuali e contributive conquistate con il CCNL. e Parti Sociali hanno quindi svolto il loro compito istituzionale e fornito uno strumento importante di regolamentazione.

Si tratta quindi di stabilire quali strumenti e interventi servano per meglio definire i rapporti di lavoro esistenti nel mondo dello sport. Per questo necessiterà sviluppare e applicare una Contrattazione in tutta la sua articolazione, in grado di garantire e tutelare il lavoro in tutte le sue forme, che sia lavoro autonomo o dipendente; e la nuova norma potrà dare sostegno a questa contrattazione.

### **Ulteriori note**

#### **Sport professionistico e dilettantistico**

In Italia il requisito soggettivo per stabilire chi è professionista sportivo e quindi titolare dei diritti collegati al lavoro e chi non lo è, lo determina l'art. 2 della legge 91 del 23 marzo 1981: si demanda, quindi, alle singole federazioni il potere di stabilirlo, prescindendo da qualsiasi considerazione giuslavoristica e, soprattutto, dalle modalità con cui viene svolta l'attività o la prestazione lavorativa. Ogni singola federazione può stabilire quindi se - e fino a che punto - avere al suo interno delle categorie professionistiche.

Le Federazioni sportive che oggi riconoscono il professionismo sono sei, calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro. Tutte le altre federazioni, le associazioni e le società sportive, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite, in totale 92 enti che organizzano la pratica sportiva in oltre 72.000 associate, considerano l'attività sportiva puro dilettantismo o volontariato. Una particolare considerazione va fatta per lo sport al femminile: non esiste infatti nessuna disciplina sportiva, né di squadra, né individuale, che riconosca il professionismo sportivo alle donne.

Se il lavoro sportivo, in ambito professionistico è quindi regolamentato da una legge, a livello dilettantistico semplicemente il lavoro non è normato. La mancanza di una disciplina legislativa organica nel settore dello sport dilettantistico ha favorito il proliferare di situazioni di precarietà strutturale e persistente, lavoro spesso sottopagato e lavoro nero (tante volte camuffato con il compenso sportivo forfettario) eludendo quanto previsto in materia di rapporti di lavoro.

#### **La sostenibilità del sistema**

Per il finanziamento della loro attività le società e le associazioni dilettantistiche si sovvenzionano attraverso le entrate provenienti da: quote pagate dagli associati e dai praticanti; contributi erogati dalle amministrazioni comunali e regionali; entrate dovute alla gestione degli impianti; entrate per le diverse attività svolte, incassi delle manifestazioni sportive e dagli eventi e feste sociali; con l'organizzazione di servizi a disposizione degli iscritti e dei praticanti, gite ed escursioni, momenti ricreativi e centri estivi; contributi ricevuti da liberalità volontarie e entrate da contratti pubblicitari.

Le norme che fino ad oggi hanno regolamentato le possibili entrate sono disciplinate da alcune leggi che solo sinteticamente ricordiamo:

- la legge 398/91 che prevede agevolazione per la contabilità semplificata delle società dilettantistiche, il tetto era di 250.000,00 euro poi elevato a 400.000,00 euro. Per chi opta per il regime semplificato è prevista una agevolazione dell'IVA, calcolata al 10% sul valore delle fatture previste dai contratti pubblicitari;

- l'art. 90, comma 8 L. 289/2002 prevede che il corrispettivo in denaro o in natura erogato nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo massimo annuo complessivo non superiore a 200.000,00 euro, spese di pubblicità;
- sono agevolate le quote di iscrizione versate dagli iscritti ad una attività sportiva praticata presso una società o associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro CONI. L'agevolazione prevede di poter recuperare dal reddito imponibile la quota di 210,00 euro versata alla società per la pratica sportiva dei minori di 18 anni e ci sono proposte per portare la quota ad un valore di 600,00 euro e di estenderla a tutti i praticanti di sport dilettantistici, senza limiti di età;
- in base alla circolare ministeriale 34 E si può sostenere che non entrano a far parte del montante che determina il tetto dei 400.000,00 euro del regime forfettario le somme erogate dagli enti locali per i compensi riscossi per prestazioni rese per conto dell'ente pubblico per la gestione degli impianti sportivi pubblici;
- sono escluse, sempre dal tetto per la semplificazione, le entrate avute durante l'organizzazione di due eventi sportivi organizzati annualmente dalla società o associazione.

I diritti televisivi che drenano la gran parte delle disponibilità pubblicitarie e che hanno il peso predominante di tutte le entrate, sono oggi appannaggio quasi ed esclusivamente del calcio professionistico, il primo intervento andrebbe assunto nel ridistribuire una parte di queste entrate per favorire e sviluppare l'attività di chi pratica e gestisce lo sport dilettantistico di tutte le discipline.

Legittima è la necessità di dare risposta alla sostenibilità del sistema sportivo, ma riteniamo indispensabile e necessario rivedere le forme e le fonti di finanziamento collegando ogni agevolazione esistente, ogni ulteriore incremento e ogni futura disponibilità a creare regole trasparenti: nella gestione delle risorse; nella definizione delle regole per la gestione delle strutture sportive pubbliche; nel riconoscimento della prestazione sportiva organizzata; nel riconoscere la regolarità del diritto del lavoro.

Il progetto per uno sport all'avanguardia non può intervenire solo sulle agevolazioni di natura fiscale o procedurale ma deve indicare a quali fini, con quali scopi e con quali modalità queste agevolazioni vengono consegnate al sistema.

### **Agevolare lo sport per un sistema di qualità**

Ogni forma di agevolazione e riconoscimento normativo ed economico che si pensa di mettere in atto deve avere come aspetto e riferimento fondamentale la qualificazione del sistema sportivo, della sua messa in trasparenza e della regolarizzazione delle prestazioni lavorative:

1. vanno definiti quali sono i compiti i ruoli e le attività riconosciute come pratica sportiva dilettantistica e quali invece essere attività di prestazione di servizio a carattere commerciale;
2. va individuato un criterio verificabile e certo di chi svolge funzioni sportive come attività a carattere volontario e chi invece, pur dilettante, svolge la propria iniziativa come professione, sia per gli atleti che per tecnici istruttori addetti ai servizi amministrativi gestionali e organizzativi;

3. le agevolazioni previste nel regime semplificato, legge 398/91, devono
  - essere collegate alla dimensione e consistenza della società/associazione sportiva;
  - tenere conto del numero degli associati e dei praticanti che la frequentano;
  - tenere in considerazione la quantità di sport praticati, distinguendo fra mono sportiva e polisportiva;
  - devono essere rapportate alla dimensione, alla quantità e alla messa in sicurezza degli impianti utilizzati;
  - al numero degli addetti che nella associazione/società sportiva operano, oggi in regime di collaboratore sportivo domani in regime di lavoratore dipendente o forma professionale;
4. l'incremento, il riconoscimento e le agevolazioni di quanto portare in abbattimento del reddito imponibile da parte dei praticanti deve essere strettamente collegato al riconoscimento della qualità e della prestazione del servizio sportivo ricevuto e deve essere collegato alla professionalità degli istruttori e dei tecnici. L'eventuale aumento dagli attuali 210,00 euro ai 600,00 euro senza limitazione di età dei praticanti vanno condizionati al riconoscimento e alla qualificazione professionale di chi svolge attività nelle associazioni/società sportive;
5. Le istituzioni locali Regioni e Comuni nella predisposizione dei bandi di gestione delle strutture sportive di proprietà pubblica devono tenere in considerazione due aspetti fondamentali per la tutela sociale: le clausole sociali per il cambio di appalto e il rispetto del diritto del lavoro e dei Contratti Nazionali di Lavoro, con riferimento alle Organizzazioni Sindacali comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per le aziende e/o associazione che si aggiudicano la gestione degli impianti.

**Roma, 8 aprile 2019**